



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

(Settore Commercio)

P.zza Martiri della Libertà, 19 – 21050

Tel.0331.614026 fax 0331.612.514 e.mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI COMUNALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Delibera n. 29 del 30.06.2008

S O M M A R I O

Titolo I – NORME GENERALI

<i>Art. 1 – Generalità</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 2 – Obiettivi</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 3 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 – Denominazione delle attività di somministrazione</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 5 – Commissione Consultiva</i>	<i>pag. 6</i>

Titolo II – MODALITA’ PER L’ISTRUTTORIA

<i>Art. 6 – Domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 7 – Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 8 – Comunicazione di inizio del procedimento</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 9 – Rilascio delle autorizzazioni</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 10 – Diritti di terzi</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 11 – Concessione di suolo pubblico</i>	<i>pag. 9</i>

Titolo III – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

<i>Art. 12 – Superfici degli esercizi</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 14 – Dotazione di spazi destinati a parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 15 – Limiti distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 16 – Impatto acustico ambientale</i>	<i>pag. 12</i>

Titolo IV – MODIFICHE NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

<i>Art. 17 – trasferimento di sede dell’esercizio</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 18 – Ampliamento della superficie di somministrazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 19 – Subingresso nell’attività di somministrazione</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Art. 20 – Variazioni nel corso dell’attività</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 21 – Cessazione dell’attività</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 22 – Casi di fallimento dell’attività</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 23 – Chiusura temporanea degli esercizi</i>	<i>pag. 15</i>

Titolo V – ATTIVITA’ TEMPORANEE

<i>Art. 24 – Attività stagionale</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Art. 25 – Autorizzazioni temporanee</i>	<i>pag. 16</i>

Titolo VI – DECADENZE E REVOCHÉ

<i>Art. 26 – Revoca dell’autorizzazione</i>	<i>pag. 17</i>
---	----------------

Titolo VII – ORARI

<i>Art. 27 – Orario di attività</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 28 – Obbligo degli esercenti sugli orari</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Art. 29 – Orari degli esercizi a carattere misto</i>	<i>pag. 19</i>
<i>Art. 30 – Esclusione dalla disciplina sugli orari</i>	<i>pag. 19</i>

Titolo VIII – VARIE

<i>Art. 31 – Attività accessorie</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 32 – Distributori automatici</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 33 – Centri di telefonia internazionale</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Art. 34 – Attività di somministrazione in aree di servizio su strada urbana</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Art. 35 – Installazione di videogiochi</i>	<i>pag. 21</i>

Titolo IX – NORME FINALI

<i>Art. 36 – Sanzioni e procedure sanzionatorie</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Art. 37 – Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento</i>	<i>pag. 23</i>

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Generalità

I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell’art. 9 della L.R. 24.12.2003, N. 30, del Punto 11) dell’Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. VII/17516 del 1705.2004 come modificato dalla D.G.R. n. VIII/6495 del 23.01.2008.

I criteri sono preceduti da uno studio di base concernente la rilevazione della consistenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti, la disponibilità dei parcheggi pubblici, le caratteristiche tecniche e strutturali delle strade, il livello di inquinamento acustico e ambientale.

I presenti criteri, fatto salvo eventuali disposizioni legislative, hanno validità quadriennale. In relazione all’interesse dei consumatori e dell’efficienza delle attività di somministrazione, i criteri possono essere modificati prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

Art. 2

Obiettivi

I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all’armonica integrazione con altre funzioni e alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda e offerta.

Art. 3

Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all’interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

I presenti criteri non si applicano alle attività elencate al comma 4 dell’art. 8 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 4

Denominazione delle attività di somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all’attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata all’A.S.L. competente ai fini della registrazione possono assumere la denominazione:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;*
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;*
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo*
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;*
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;*
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;*
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperie e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;*
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;*
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;*
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;*

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima.

Art. 5

Commissione Consultiva

Per quanto riguarda le competenze, l’istituzione e il funzionamento della Commissione Consultiva si rinvia all’art. 20 della L. R. 30/2003.

TITOLO II

MODALITA’ PER L’ISTRUTTORIA

Art. 6

Domanda per rilascio di nuove autorizzazioni

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 9 della L.R. 24.12.2003 n. 30, nei seguenti casi:

- *nuova apertura;*
- *trasferimento da una zona all’altra;*
- *trasferimento nella stessa zona.*

L’autorizzazione, valida per i locali e/o le strutture collocate su aree pubbliche o private in essa indicati, può essere:

- *permanente;*
- *stagionale;*
- *temporanea.*

La richiesta di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata all’ufficio protocollo del comune o spedita con raccomandata e deve indicare i seguenti dati:

- a) *nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;*
- b) *certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;*
- c) *ubicazione dell’esercizio;*
- d) *superficie indicativa di somministrazione e di servizio.*

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono comunicare indicativamente la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammesso di allegare copia di un documento di identità personale.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento di sede dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all’interessato e possono essere regolarizzate e completate entro il termine di 30 gg. dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine in cui all’art. 9 comma 7 della L.R. n. 30/2003 rimarrà sospeso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art.7

Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l’apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) *planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione in mq. , debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 17.12.1992 n. 564.*
- b) *la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;*
- c) *il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF. tramite l’ufficio competente del Comune;*
- d) *la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 14;*
- e) *la documentazione di previsione di impatto acustico ove previsto (in contesti abitativi civili e residenziali e/o in presenza di impianti di diffusione sonora o di impianti di aspirazione);*
- f) *la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli art. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo sportello unico o l’ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all’A.S.L. competente;*
- g) *la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell’autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell’inizio dell’attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 9 comma 8 della L.R. n. 30 del 2003.

Art. 8

Comunicazione di inizio del procedimento

Il Comune all’atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni: l’Ufficio Comunale competente, l’oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento e l’Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia dell’avvio del procedimento al proprio Albo Pretorio.

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni

Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione ai sensi del comma 5 dell’art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 9.

L’ accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all’interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

L’autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con i criteri previsti nel presente regolamento, con le altre norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di polizia urbana, nonchè con le disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, prevenzioni incendi e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto degli accertamenti prescritti dal comma 9 dello stesso art. 9.

Art. 10

Diritti di terzi

Tutti i provvedimenti autorizzativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande sono adottate salvi i diritti di terzi, verso i quali l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità, e ne viene fatta menzione nel provvedimento autorizzatorio rilasciato.

Art. 11

Concessione di suolo pubblico

Al fine della migliore fruizione del servizio nel rilascio della concessione all’occupazione di suolo pubblico per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell’ambiente prescelto, l’ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente agli altri interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia ambientale e di impatto acustico con particolare riguardo all’adozione di accorgimenti tecnici per limitare l’intensità dei rumori.

TITOLO III CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12

Superfici degli esercizi

I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l’esercizio.

I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata.

Art. 13

Suddivisione del territorio in zone

Avuto riguardo per le dimensioni delle carreggiate, la presenza di marciapiedi, l’esistenza di caseggiati costruiti a bordo strada, la densità abitativa e la disponibilità di parcheggi , al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

ZONA 1 - Centro Storico, così come delimitato nel P.R.G. e riportato in estratto nell’allegata planimetria.

ZONA 2 - Restante territorio comunale.

Art. 14

Dotazione di spazi destinati a Parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione

Il Comune, nell’ambito del piano dei servizi di cui all’art. 9 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, stabilirà le condizioni per garantire un’adeguata dotazione di spazi o parcheggio indispensabile per l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana. In attesa della definizione dei provvedimenti di cui sopra per l’apertura di nuovi esercizi o l’ampliamento degli esistenti si prevede una dotazione effettiva di spazi a parcheggio, i quali potranno essere conseguiti anche mediante accordi con i proprietari di aree che garantiscono l’uso delle stesse nelle ore di apertura degli esercizi, tenendo conto delle seguenti:

In relazione alla ZONA 1 - Centro Storico:

tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni per pubblico esercizio possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell’esercente del possesso di spazi pari al 100% dell’intera area dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (area lorda di pavimentazione), destinati a

parcheggio per la clientela; tali spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, al chiuso o all'aperto, nonché monetizzabili nel rispetto delle normative previste in materia nel P.G.T. attraverso le N.T.A.. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

I parcheggi di cui uno riservato a portatori di handicap, dovranno avere le dimensioni previste nelle vigenti norme del Codice della Strada.

Le medesime disposizioni del precedente punto, valgono anche nel caso di trasferimento di un pubblico esercizio da altra zona alla suddetta ZONA 1 - Centro Storico.

□ In relazione alla ZONA 2 - Restante territorio comunale:

eventuali nuove autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblico esercizio potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% dell'intera area dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (area lorda di pavimentazione), destinati a parcheggio per la clientela. Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto e potranno essere monetizzati, sempre nel rispetto delle norme previste nel P.G.T. comunque in misura non superiore al 50%. I parcheggi, di cui uno riservato a portatori di handicap,(non monetizzabile), dovranno avere le dimensioni previste nelle vigenti norme del Codice della Strada.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

□Gli spazi adibiti a parcheggio sia per la zona 1 che per la zona 2 devono essere reperiti entro una distanza massima di m. 200 dall'attività del nuovo pubblico esercizio.

Art. 15

Limiti distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari

Si potranno prevedere limiti di distanza per esercizi di somministrazione, previo parere della Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n. 30/2003, solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale e ad evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili e comunque non allo scopo di limitare la concorrenza.

Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le attività di somministrazione degli alimenti e bevande svolte in sede fissa o ambulante è fissata una distanza di:

- a) 100 mt. destinati a luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo e di culto;
tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve.

Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

L'orario di svolgimento dei trattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato, nella predetta Ordinanza del Sindaco, in base a differenti zone del territorio comunale.

Art. 16

Impatto acustico ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli art. 4 e 5 della D.G.R. n° 7/8313 del 08.03.2002.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni comunali vigenti in materia.

TITOLO IV MODIFICHE NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Art. 17

Trasferimento di sede dell’esercizio

L’autorizzazione al trasferimento all’interno della stessa zona è sempre concessa.

L’autorizzazione al trasferimento ad altra zona è subordinata alla verifica della rispondenza di quanto previsto al Titolo III del presente regolamento.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni sono quelle previste nel titolo II del presente regolamento.

Art. 18

Ampliamento della superficie di somministrazione

Per ampliamento si intende l’aumento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande effettuato mediante aggiunta della superficie attigua a quella già autorizzata e destinata alla somministrazione, con disponibilità di aree all’aperto private o pubbliche contigue con concessione almeno quinquennale all’esercizio già esistente.

L’ampliamento della superficie adibita alla somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo il soggetto interessato autocertifica ai sensi della L.445/2000 di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, con particolare riferimento alla disponibilità di parcheggi di cui all’art. 14, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso.

L’interessato dovrà procedere alla dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli art. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo sportello unico o l’ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all’A.S.L. competente.

Per quanto attiene ai giochi leciti e a quelli di cui all’art. 110 del TULPS si rinvia all’art.35.

Art. 19

Subingresso nell’attività di somministrazione

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale n° 30/2003.

L'effettivo trasferimento è comprovato da:

- *atto pubblico;*
- *scrittura privata con firme autenticate;*
- *scrittura privata anche non autenticata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.*

Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo avere presentato al Comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti agli artt. 5 e 6 della Legge Regionale 20.12.2003 n° 30; il subingresso così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione, dovrà far pervenire all'ufficio competente del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o affitto dell'azienda.

Art. 20

Variazioni nel corso dell'attività

Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare al Comune, non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto, tutte le variazioni legate a:

- *titolarità o ragione sociale, ove non si configuri un subingresso;*
- *modifica dei locali o delle attrezzature tecnologiche ;*
- *denominazione di riferimento;*
- *introduzione di attività complementari od accessorie.*

Art. 21

Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 22

Casi di fallimento dell'attività

Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell’autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell’art. 16, comma 1 lett. b) della Legge Regionale n° 30/03. Il mancato deposito entro il termine suddetto, comporta la revoca dell’autorizzazione.

Il Comune rilascia un’attestazione dell’avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all’adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.

Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e nell’ipotesi intenda proporre altra persona all’attività, indicarne il nominativo.

Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.

Durante il periodo di deposito l’autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all’art. 16, comma 1 lett. a) della Legge Regionale n° 30/03 fino alla cessione a terzi dell’esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 23

Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a 30 giorni consecutivi, almeno con 15 gg. di anticipo.

Il Sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all’art. 20 della L.R. 30/2003, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

TITOLO V ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 24

Attività stagionale

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale si intendono quelle svolte complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare, sia che venga esercitata su area pubblica che privata.

Nel caso in cui l’attività di tipo stagionale prosegua negli anni successivi senza l’intervento di alcuna modifica (periodo, titolarità, delegati ecc.) le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono quelle di cui al titolo II del presente regolamento.

Per le attività esercitate su area pubblica che privata in forma stagionale, il Sindaco o il Responsabile dell’ufficio competente, su motivata domanda da presentare (in bollo) almeno 30 giorni prima, fatti salvi i motivi di quiete pubblica, dell’art.25 comma 4 e dei relativi paragrafi B-C-E ed F dell’art.26; potrà determinare in relazione alla zona e ai luoghi:

- 1. - Il termine massimo dell’orario di apertura e chiusura dell’attività stagionale per la somministrazione di alimenti e bevande;*
- 2. - L’eventuale domanda di proroga dell’attività.*

L’attività resta soggetta annualmente a presentazione di comunicazione di prosecuzione dell’attività.

Qualora l’attività di tipo stagionale si riferisca ad un’unica annualità o subisca variazioni (periodo, titolarità, delegati ecc.) dovrà essere presentata di volta in volta Denuncia di Inizio Attività da far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

La D.I.A dovrà contenere le dichiarazioni relative alle informazioni di cui all’art. 6 comma 3 e alla stessa dovrà essere allegata la documentazione di cui all’art. 7 del presente regolamento.

Per quanto attiene i giochi leciti e quelli di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. si rinvia all’art.35.

Art. 25

Autorizzazioni Temporanee

In occasione di riunioni straordinarie di persone, il Comune, rilascia l’autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per riunione straordinaria di persone si intende una manifestazione con cadenza non superiore a 3 volte nell’arco dell’anno solare, e per un massimo di 60 gg consecutivi ciascuna.

Il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/21003, al rispetto

delle norme igienico-sanitarie, nonché delle condizioni di sicurezza delle strutture, con le modalità previste dall’art. 141 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940 n° 635).

L’autorizzazione può essere negata per motivi di ordine pubblico e/o sicurezza pubblica o per motivi viabilistici.

Le autorizzazioni temporanee, non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

TITOLO VI **DECADENZE E REVOCHE**

Art. 26

Revoca dell’autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. R.D. 773/31, l’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della L. R. 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 gg, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali sia esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità prescritte nell’art. 15 della L. R. 30/2003.

Per i casi di comprovata necessità, ai fini delle proroghe di cui alle lettere a), c) e d), si intendono le seguenti fattispecie:

1. in caso di fallimento e/o amministrazione controllata della ditta esecutrice dei lavori;
2. inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali;
3. inagibilità dei locali ai fini igienico sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
4. ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico- sanitari da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
5. ritardo da parte del comune nel rilascio di richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edili necessari per la sistemazione o costruzione dei locali;
6. incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione e conclusione del locale.

TITOLO VII ORARI

Art. 27

Orario di attività

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art. 20 della L.R. n. 30 del 2003 e secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, fissa l’orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei limiti di cui al punto 12 dell’Allegato A alla D.G.R. n.VII/17516 del 17.05.2004 come modificato dal DGR n. VIII/ 6495 del 23.01.2008.

L’orario, sentita la commissione di cui all’art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, può essere differenziato nell’ambito dello stesso territorio.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera l) del punto 6 dell’allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 come modificato dal DGR n. VIII/ 6495 del 23.01.2008, autorizzati ai sensi dell’art. 68 R.D. 18.06.1931 n. 773 T.U.L.P.S., può essere posticipata da parte del Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all’art. 20 della L.R. n. 30 del 2003, può autorizzare particolare deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze Natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Art. 28

Obbligo degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato sulla base dell’attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile e leggibile, sia all’interno che all’esterno del locale. L’orario scelto dall’esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell’orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell’esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio dell’attività. L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e chiusura.

Per occasionale s’intende una modifica d’orario che riguarda non più di 3 gg. consecutivi in ogni trimestre.

Art. 29

Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l’orario di apertura e di chiusura previsto per l’attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti si rimanda all’art.34.

Art. 30

Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste all’interno delle stazioni ferroviarie, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

TITOLO VIII

VARIE

Art. 31

Attività accessorie

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radio-televisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, purché durante il loro uso non venga richiesto alla clientela alcun aumento del prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietti, il locale non subisca variazioni anche temporanee nella dislocazione degli arredi, non venga destinato apposito locale e non si effettuino intrattenimenti.

Per intrattenimenti di cui sopra si intendono quelli realizzati in uno spazio non superiore al 10% della superficie di somministrazione del locale e comunque con un massimo di 20 mq.; devono comunque essere rispettate le disposizioni del D.M. 19.08.1996 (approvazione regola tecnica previsione incendi etc.) in materia di esodo del pubblico, di statica delle strutture, d’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.

Art. 32

Distributori automatici

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l’autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al titolo II del presente regolamento.

E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 33

Centri di telefonia internazionale

I centri di Telefonia Internazionale (Phone-Center) possono essere aperti a condizione che vengano installati ad una distanza non inferiore a 500 mt dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande esistenti; all’interno dei suddetti pubblici esercizi l’attività di Phone-Center non è consentita.

Art. 34

Attività di somministrazione in Aree di Servizio su strada urbana

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate si strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. *dovrà rispettare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. Si potrà concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti nel Comune, previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;*
2. *NON potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;*
3. *Potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli articolo 5 e 6 della legge regionale 24.12.2003 n° 30;*
4. *Dovrà essere esercitata previa dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli art. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo sportello unico o l'ufficio competente del Comune provvederà ad inviare all'A.S.L. competente;*
5. *Il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale.*
6. *Il locale dovrà rispettare le norme relative alla dotazione di spazi destinati a parcheggi previsti dall'art.14.*

Il locale, sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992 n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività. E' ammessa l'autocertificazione, da presentare all'atto della domanda d'autorizzazione, nella quale il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Art. 35

Installazione di videogiochi

E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi:

- a) *in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;*
- b) *nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto.*

E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 nei seguenti casi e nei seguenti limiti:

- a) *bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq fino ad un numero massimo di 4);*
- b) *ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq fino ad un numero massimo di 4);*

Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 T.U.L.P.S.

Per quanto riguarda le attività di tipo misto (es. bar + ristorante) i limiti e/o i divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento all'attività prevalente come comunicata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 24.12.2003 n.30 e del punto 6 della Delibera di Giunta Regionale n. VII/17516 del 1705.2004 come modificato dal DGR n. VIII/ 6495 del 23.01.2008.

Negli esercizi di somministrazione in genere, è consentita l'installazione di videogiochi di cui al comma 7 lettere a) c) in numero complessivo NON superiore a 4.

Le superfici all'aperto non possono essere utilizzate ai fini del calcolo per l'installazione dei giochi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S..

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 36

Sanzioni e procedure sanzionatorie

In caso di violazione, per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie, di cui alla legge 24/11/81 n. 689 e art. 7 e 7bis di cui al T.U.E.L. n. 267/2000.

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile del Servizio competente per materia.

L’ordinanza ingiunzione o l’ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall’obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

In caso di mancato rispetto dell’ordinanza di imposizione di obblighi, di sospensione o di cessazione di attività o comportamenti, l’Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 20 della legge 689/81.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente Regolamento e di ordinanze di imposizioni di obblighi, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500 (p.m.r. € 150).

Per tutte le altre violazioni si applicano le disposizioni dettate dall’art. 23 della L.R. e dall’art. 17 bis del T.U.L.P.S..

Art. 37

Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento

Le nome del presente regolamento, composto da 37 articoli , determinano, con la loro entrata in vigore, l’abrogazione di ogni altra disposizione in materia.

Il presente regolamento entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente statuto comunale.

ALLEGATI:

Allegato A/1

Allegato A/2

PLANIMETRIE

DENOMINAZIONE DELLE ZONE